

SENTENZA n° 393/14

n° 888/14 RP

n° 4065/14 con

R.G. N. 191/2007



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| - dott. Vincenzo AUTERA          | presidente            |
| - dott. Cataldo Carmine COLLAZZO | consigliere           |
| - dott.ssa Graziella FENZA       | consigliere relatrice |

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile d'appello n. 191/2007 avente ad oggetto: contratti bancari/surrogazione volontaria e legale, vertente tra:

- **PAPALEO PIETRO**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Mancuso e Paolo Galante, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza, giusta delega in atti

-appellante-

e

- **SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.**, quale avente causa del **BANCO DI NAPOLI s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sabella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Potenza dell'avv. Matteo Francesco Pugliese, giusta delega in atti

-appellato-

**Conclusioni:** come precisate in atti.

Q

/K

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10200/06 emessa dalla sezione stralcio del Tribunale di Potenza, in seguito al giudizio incardinato con atto di citazione del 9.1.1995 dal sig. Pietro Papaleo nei confronti del Banco di Napoli; questi in sintesi i termini del giudizio di prime cure:

1.1. L'attore, aveva dedotto che, in seguito dell'accordo intercorso con l'Istituto di credito: - egli si era impegnato ad estinguere la debitoria del sig. Domenico Nicodemo, pari a L. 75.000.000, al fine di far desistere la creditrice dalle intraprese procedure contro quest'ultimo (una fallimentare ed una esecutiva) nonché per surrogarsi nei diritti della creditrice nei confronti del debitore, privilegi sul credito compresi, nella fattispecie costituiti dall'iscrizione ipotecaria su un immobile; - che per parte sua l'accordo era stato onorato, con la consegna L. 2.500.000 in contanti nonché vari effetti cambiari firmati da lui e da tale sig. Francesco Ielpo, per un totale di L. 72.500.000, tutti andati a buon fine e perciò restituiti ad esso attore, nella sua veste di effettivo pagatore; - che però, ciò nonostante, la Banca si era limitata a desistere dalla sola procedura pre-fallimentare, rifiutando invece di farlo subentrare nella sua posizione di creditore ipotecario, nonché di abbandonare la procedura esecutiva immobiliare, e minacciandolo anzi di azioni finalizzate al recupero del residuo credito vantato nei confronti del Nicodemo; - che, tutto ciò premesso, egli si era visto costretto ad adire il competente Tribunale, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma versata, oltre accessori; in subordine, chiedeva il riconoscimento del diritto a surrogarsi legalmente nella posizione del creditore; in via ancor più gradata, instava per essere indennizzato dell'indebito arricchimento di cui aveva beneficiato la controparte, per effetto dell'incasso degli effetti cambiari.

1.2. Il convenuto istituto di credito aveva resistito adducendo: - che la debitoria non era estinta completamente, residuando da pagare una cospicua somma a titolo d'accessori; - che non era stata pattuita alcuna surrogazione a favore del Papaleo, e che pertanto in assenza di volontà del creditore questa non poteva riconoscersi; - che neppure ricorreva un'ipotesi di surrogazione legale, non vertendosi in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 1203 c.c.; - che a maggior ragione non poteva configurarsi alcuna ipotesi d'indebito arricchimento.

1.3. Il giudice aveva accolto integralmente le tesi della parte convenuta, ritenendo che: a) l'attore Papaleo non avesse fornito alcuna prova in ordine al contenuto della pattuizione intercorsa (da entrambe le parti talora indicata come "transazione", ma mai confluita in atti), né tantomeno avesse chiesto di provarlo in corso di causa; b) dalla corrispondenza acquisita, in particolare da una nota del

18.3.1987, poteva al contrario evincersi che l'intento del Papaleo fosse unicamente quello d'ottenere la desistenza dalla procedura pre-fallimentare, rimanendo quella esecutiva condizionata all'effettiva integrale estinzione della debitoria altrui, e che non v'era invece traccia della pretesa surrogazione nei diritti vantati dal Banco di Napoli; c) non ricorreva alcuna ipotesi di surrogazione legale; e) infondata era pure l'azione ex art. 2041 c.c., sia perché proposta congiuntamente ad un'azione di natura contrattuale (opzione non consentita a causa del carattere sussidiario dell'azione medesima) sia perché non v'era prova in ordine ad un arricchimento avvenuto in assenza di giusta causa.

Aveva così rigettato la domanda, e condannato Papaleo Pietro al pagamento delle spese di lite.

2. L'odierno appellante, premesso d'aver ricevuto la notifica della sentenza in data 20.2.2007, col suo tempestivo gravame (notificato a controparte in data 21.3.2007, ossia entro i trenta giorni di rito) ha censurato la decisione proponendo due articolati motivi.

2.1. Non assurde invece a vero motivo di gravame la reiterazione generica (e dovuta, per espressa ammissione di parte, a *mero scrupolo difensivo*, si veda pag. 12 atto d'appello) della subordinata domanda d'indebito arricchimento.

2.2. Il primo motivo di gravame, rubricato "*Erronea motivazione della sentenza impugnata relativamente all'effettivo rapporto intercorso tra le parti. Erronea motivazione nella parte in cui si ravvisa l'esistenza di una semplice cessione di titoli cambiari. Travisamento dei fatti per cui è causa*", ripropone una lettura alternativa delle risultanze di causa, fondata su quello che ad avviso della parte sarebbe stato il reale accordo intercorso con la banca, ed in particolare l'intento che avrebbe spinto il Papaleo ad adoperarsi per estinguere la debitoria altrui.

2.2.1. A sostegno di tale argomentazione, l'appellante produce in questa sede una scrittura privata risalente apparentemente al 28.8.1986, asseritamente rinvenuta solo successivamente, ed a suo avviso rilevante ai fini dell'odierna decisione: trattasi di una compravendita intervenuta tra Nicodemo Domenico da una parte e Papaleo Pietro (unitamente ad altri soggetti non parti del giudizio, tali sigg.ri Ielpo Francesco, Nicodemo Pietro e Scardino Emilio) dall'altra, in vista della costituzione di una società denominata "Calcestruzzi s.r.l."; e con la quale questi ultimi avrebbero acquistato dall'alienante Nicodemo alcuni beni necessari all'avvio di tale attività, compreso tra l'altro il terreno identificato al C.T. del Comune di Lauria al f. 124, part.lle 215 e 216 (ossia, l'immobile gravato dall'ipoteca a garanzia della debitoria per cui è causa).

2.2.2. La scoperta del vincolo gravante su tale bene, emersa solo successivamente alla compravendita, avrebbe indotto il Papaleo a pagare il debito dell'alienante, al fine di liberare

l'immobile e surrogarsi nei diritti spettanti al creditore ipotecario; né sarebbe ipotizzabile alcun interesse diverso, aggiunge l'appellante, come a suo dire confermerebbe proprio l'attenta lettura della nota del 18.3.1987, la cui esatta portata sarebbe stata invece travisata dal primo giudicante.

2.3. Il secondo motivo, rubricato "*Erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ravvisa non opera alcuna ipotesi di surrogazione legale cui all'art. 1203 c.c.*" riprende la richiesta avanzata in via subordinata già in primo grado, e coltivata oggi sulla scorta del nuovo documento prodotto; sul punto, l'appellante si sofferma stavolta, in diritto, su di un'ipotesi di surrogazione legale espressamente disciplinata: quella spettante, ai sensi del n. 2 del richiamato articolo, all'acquirente del bene vincolato (e, secondo giurisprudenza, anche al terzo datore d'ipoteca): il quale, avendo pagato il creditore al fine di evitare l'espropriazione, è surrogato *ex lege* nei diritti di quest'ultimo verso il debitore ed i suoi fideiussori.

2.4. La difesa appellante ha quindi chiesto ammettersi prova testimoniale, ed infine ha concluso per l'accoglimento della proposta impugnazione, in questi termini: - condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma di L. 75.000.000 (pari ad €. 38.734,27), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 28.2.1988 fino al soddisfo; - in subordine, dichiararsi costituita in suo favore la surrogazione legale.

3. L'appellato ha resistito proponendo una preliminare eccezione in rito, in ordine alla (ritenuta) inammissibilità della produzione documentale effettuata da controparte in questo grado, nonché delle prove testimoniali; eccezione fondata sulla lettura dell'art. 345 co. 3° c.p.c., e suffragata dalla giurisprudenza citata.

3.1. Nel merito, ha evidenziato come l'appellante, in primo grado, non abbia mai fatto cenno ad un'intervenuta compravendita e (ancora in rito) come non abbia oggi, in questa sede, dedotto per l'impossibilità di produrre la scrittura in precedenza, né tantomeno in ordine alla sua indispensabilità, a norma dell'art. 345 c.p.c.; ha ancora aggiunto che la scrittura non può ritenersi legalmente riconosciuta, perché né autenticata, né riconosciuta da Nicodemo Domenico; ha infine dubitato dell'efficacia di tale scrittura nei confronti dei terzi, attesa la mancanza di data certa.

3.2. Dall'incertezza in ordine alla data, prosegue l'appellato, non si può poi dedurre neppure l'anteriorità dell'acquisto rispetto alla cessione degli assegni: così da non potersi neppure invocare l'ipotesi di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 2), in questa sede d'appello adombrata dalla controparte.





3.3. Inoltre, il diritto alla surrogazione in favore del Papaleo Pietro non poteva in ogni caso verificarsi, visto che gli assegni erano stati sottoscritti anche da altro soggetto, rimasto estraneo al giudizio (Ielpo Francesco), e vista la residua debitoria, pari a L. 10.137.050.

3.4. Ancor più infondata, conclude l'appellato, sarebbe infine la richiesta di restituzione dei 75 milioni di lire, da rivolgersi al più al debitore Papaleo Nicodemo, beneficiario della cessione e dell'evitato fallimento: con la conseguenza che l'appello andrebbe integralmente rigettato, con ogni conseguente declaratoria in ordine alle ulteriori spese del grado.

4. Non ravvisandosi la necessità d'ulteriore istruttoria (sulla quale a dire il vero neppure l'appellante ha insistito), il procedimento è passato definitivamente in discussione e decisione davanti al collegio all'udienza dell'1.7.2014, sulle già rassegnate conclusioni delle parti (che si sono entrambe riportate ai propri atti di causa) davanti al consigliere istruttore all'udienza del 19.2.2007.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve chiarirsi che la domanda principale di restituzione proposta in primo grado dal Papaleo è stata fondata sul presupposto dell'avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento, in virtù della diffida legale spedita alla controparte in data 20.12.1988, con la quale si affermava: "*... Tanto premesso, essendovi resi inadempienti, con la presente formalmente comunico la risoluzione del contratto di cessione del credito e per l'effetto vi invito nel breve termine di giorni 10 dalla ricezione della presente a restituire quanto versato dal mio cliente...*".

1.1. Tale comunicazione non risulta esser stata preceduta da alcuna formale diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.); ciò stante, ed in assenza di pattuizione ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) la parte avrebbe dovuto proporre una propedeutica domanda di risoluzione contrattuale, cui far accedere la richiesta restitutoria: mentre neppure in sentenza si fa cenno a questo aspetto.

1.2. Anche a voler ritenere la questione superata, supponendo che il giudice di primo grado abbia proceduto ad un'implicita riqualificazione della domanda, l'appello è ugualmente infondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Ancora in via preliminare, è opportuno precisare che la "transazione" cui le parti hanno fatto riferimento non sembra riferirsi all'ipotesi di cui all'art. 1965 c.c. (che richiede necessariamente la forma scritta, sia pur solo a fini di prova), ma sarebbe più semplicemente – come è stato possibile ricostruire dalle reciproche allegazioni – un semplice accordo intervenuto tra creditore e terzi (a beneficio del debitore Nicodemo), attestato non in un vero e proprio regolamento contrattuale

Q

AS

contestualmente redatto, bensì nella corrispondenza scambiata, e sui cui esatti contenuti le parti hanno offerto letture totalmente divergenti.

3. Ciò premesso, va ancora chiarito che la produzione documentale odierna è astrattamente ammissibile, trattandosi di controversia da trattare con la procedura del c.d. "vecchio rito" (quello vigente fino all'entrata in vigore della novella di cui alla L. 353/1990, e che si applica a regime ai procedimenti instaurati dopo il 30.4.1995); inconferente è perciò il richiamo fatto da parte appellata a concetti e precedenti giurisprudenziali afferenti la formulazione dell'art. 345 c.p.c. nel testo scaturito dalla riforma; altro problema è quello dell'opponibilità, di cui si tratterà a breve.

Parimenti, sarebbe astrattamente ammissibile la nuova prova orale richiesta per la prima volta in questo grado (opzione pure consentita, nel vecchio regime); la prova è tuttavia inammissibile per altre ragioni: tutti i capitoli di prova proposti (*cf.* pagg. 14 e 15 atto d'appello) sono formulati in maniera estremamente generica, privi cioè di riferimenti temporali; altri sono inammissibili ed irrilevanti, perché volti a provare circostanze documentali e/o non contestate in giudizio (avvenuta riscossione delle cambiali, mancata desistenza nella procedura d'esecuzione immobiliare, rifiuto della banca di trasferire i privilegi ipotecari).

Tutto ciò premesso, la controversia va definita sulla base del materiale già in atti.

4. Col primo motivo, che attiene alla domanda principale fondata sul ritenuto inadempimento di controparte, la difesa Papaleo ha riproposto la già disattesa tesi della pattuizione intercorsa con la banca: a suo dire contemplante anche la surroga nei diritti da quest'ultima vantati nei confronti del debitore Nicodemo. L'argomentazione resta sfornita di prova anche in questo grado.

4.1. In termini generali, si osserva che anche l'ipotesi di surrogazione qui invocata si inquadra nello schema della surrogazione volontaria, precisamente in quella *sub* art. 1201 c.c. (surrogazione per volontà del creditore): orbene, tale norma prevede innanzi tutto che *"la surrogazione deve essere fatta in modo espresso...."*: il che già non ricorre, nel caso in esame.

4.2. Potrebbe obiettarsi che le formalità previste dall'art. 1201 c.c. guardano più che altro alla posizione del debitore, e non ai rapporti tra creditore e terzo *solvens*: il quadro tuttavia non muta, in quanto, in assenza di disciplina legale applicabile, l'istante avrebbe dovuto provare quelli che ritiene essere i reali termini dell'accordo intercorso, in presenza di una contestazione di controparte così decisa, a partire dall'entità della creditoria da estinguere.

4.3. Il Papaleo ha introdotto il giudizio facendo innanzi tutto leva sulla sua nota del 5.5.1988, diretta all'avv. Romano Cioffi, legale del Banco di Napoli, nonché a quest'ultimo, sede di Potenza; se ne

Q

AK

riproduce di seguito il contenuto integrale: *“Con la presente si intende comunicare, che il regolamento chirografario sottoscritto dal sig. Papaleo Pietro e Ielpo Francesco al fine di estinguere la debitoria del sig. Nicodemo Domenico pendente presso codesto Spett.le Banco di Napoli, è stato completamente estinto, pertanto, si rende necessario, al fine di tutelare l'intervento operato dai sottoscritti, che il Banco di Napoli provveda con sollecitudine a trasferire il credito vantato nei confronti del Nicodemo Domenico in capo agli istanti. In attesa di un loro sollecito riscontro, l'occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.”*

4.4. La banca interloquiva col suo legale a mezzo nota del 6.10.1988, comunicando che vi era un residuo debito (L. 2.033.217 al 5.10.1988) e che *“in caso di ulteriore diniego, di cui La preghiamo darci tempestiva comunicazione, riprenderemo libertà d'azione in danno del debitore a margine”*; successivamente, in risposta alla già citata nota del 20.12.1988 (quella con cui il difensore dell'epoca del Papaleo aveva inteso denunciare la risoluzione del contratto) l'istituto comunicava al suo medesimo legale di *“dare impulso alla esecuzione promossa in danno del Nicodemo”* (cfr. in atti nota Banco di Napoli datata 20.2.1989), negando d'aver assunto qualsiasi impegno nel senso vantato dal Papaleo: *“... nell'accettare dai Sigg. Papaleo e Ielpo gli effetti smobilizzo della debitoria del Nicodemo, non abbiamo posto in essere novazione del debito, Né assunto impegni a surrogare i predetti nel ns. credito; le cambiali sono state accettate a maggior garanzia dello smobilizzo e con riserva di conguaglio... Nell'accettare gli effetti a smobilizzo, infatti, provvedevamo, come richiestoci, a desistere dal ricorso fallimentare, mentre gli stessi nominativi dichiaravano di accettare che il Banco continuasse a procedere nella esecuzione immobiliare, desistendo dalla stesso solo dopo la effettiva estinzione della ns. creditoria...”*.

4.5. Come già detto, i due litiganti, pur avendo entrambi fatto cenno ad “accordo transattivo” e “transazione” non hanno prodotto alcuna scrittura contestuale; quella che il difensore dell'epoca del Papaleo elenca nell'indice come “- n. 1 Copia accordo transattivo” (cfr. produzione di primo grado), sembra riferirsi (in assenza di numerazione) alla nota del 18.3.1987, diretta al Banco di Napoli di Potenza e sottoscritta dal Papaleo e dallo Ielpo; questo il contenuto testuale della nota: *“Relativamente alla posizione a margine i sottoscritti... rimettono in allegato n. 16 effetti così distinti.... Gli effetti di cui sopra saranno da Voi utilizzato per eliminare la creditoria vantata nei confronti del Sig. Nicodemo Domenico. Con la presente i sottoscritti richiedono la Vostra desistenza alla istanza di fallimento presentata in danno del ripetuto Nicodemo la cui udienza... Ben s'intende chi i più volte citati effetti saranno utilizzati sotto condizione che sarà da Voi*

*concessa la ripetuta desistenza. Resterà ferma, comunque, la procedura esecutiva immobiliare promossa c/ il Sig. Nicodemo e concederete, eventualmente, desistenza da questa ultima procedura solo dopo il buon fine degli effetti indicati e solo dopo la effettiva estinzione della Vostra creditoria nei confronti del più volte citato Nicodemo Domenico.*”

4.5.1. E' chiaro che questo riferimento alla vantata creditoria, in assenza di ulteriori specificazioni (e di specifiche contestazioni, quanto ad esempio agli accessori) ha demandato alla banca la facoltà di avvalersi dei suoi conteggi; vi è poi da considerare la presenza del significativo inciso “eventualmente”, ed infine che tale “eventualità” si riferisce alla sola desistenza dalla procedura esecutiva, mentre non v'è cenno all'ipotesi della surrogazione.

4.5.2. D'altro canto, le regole che presidono all'ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss.) consentono il ricorso a criteri diversi da quello letterale (ad esempio, a quale sia stata la reale intenzione delle parti) solo in presenza di non univocità e chiarezza delle espressioni usate (*cf.*, tra altre, in tal senso Cass. sez. III, n. 9284/2005); inoltre, dovendosi ricostruire la volontà comune dei contraenti, irrilevanti sono i motivi o le cause che hanno potuto indurre uno dei due a negoziare, ove non estemati in specifiche clausole (*cf.* in tal senso Cass. sez. II, n. 91/1976): sicché anche sotto questo profilo il motivo d'appello del Papaleo è infondato, laddove fa leva su quello che sarebbe stato il suo reale intento negoziale; in altri termini, se diversa era davvero l'intenzione del Papaleo, rispetto a quanto egli ha sottoscritto, male ha fatto ad aderire ad una clausola così formulata: e nessun potere “correttivo” dispone il giudice sul punto, alla luce di quanto appena chiarito.

4.6. Pertanto, non è possibile ravvisare un inadempimento contrattuale da parte del Banco di Napoli, con la conseguenza che non può parlarsi di risoluzione, né tantomeno di restituzione.

5. Il secondo motivo proposto attiene alla domanda subordinata, volta al riconoscimento di un'ipotesi di surrogazione legale *ex art.* 1203 c.c.

5.1. In primo grado, la parte non è stata proprio chiarissima, ma dalle sue proposizioni difensive (*cf.*, in particolare, atto di citazione) è possibile ricavare che essa abbia inteso far riferimento alla fattispecie di cui al n. 3), “... *colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo*”; il giudice del grado correttamente le ha disattese, alla luce della formulazione letterale della norma e della giurisprudenza all'epoca dominante.

5.2. Va aggiunto, per completezza, che oggi questa interpretazione rigorosa sembra essere in via di superamento: secondo la recente Cass. sez. III n. 28061/2013, infatti, per l'operatività della surrogazione legale sarebbe sufficiente che il surrogante abbia “*un interesse giuridicamente*

*qualificato alla estinzione*"; e che tuttavia, deve pur sempre trovare titolo "in un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento" (cfr. sentenza citata, in parte motiva): di essa l'appellante non può perciò giovare, per un duplice ordine di ragioni: a) in questo grado, egli ha coltivato la domanda subordinata invocando la diversa ipotesi di cui al n. 2) dell'art. 1203 c.c., e ciò comporta che l'effetto devolutivo dell'appello (in virtù dell'art. 342 c.p.c., che anche nel testo *ratione temporis* applicabile richiedeva la specificità dei motivi di gravame) debba essere circoscritto a tale esame; b) anche ad ammettere di poter superare tale dato, non v'è alcuna prova che vi sia stato un rapporto giuridico qualificato tra solvens Papaleo e debitore Nicodemo, preesistente al pagamento: infatti, se pure il rapporto fosse quello invocato in questo grado (compravendita a mezzo scrittura privata non autenticata) non v'è certezza in ordine alla data, per quanto di seguito esplicitato.

5.3. In questo grado, come già visto, parte appellante ha prodotto un documento, datato 28.8.1986, secondo il quale egli (insieme ad altri) sarebbe acquirente del terreno risultato poi gravato da ipoteca a favore della banca (ed oggetto della procedura esecutiva immobiliare).

5.4. Anche a voler superare la questione dell'eventuale "novità" della domanda (che la riterrebbe inammissibile in radice), nonché, una volta superata questa, anche quella della possibilità di *emendatio* in appello, la stessa risulterebbe comunque infondata.

5.5. Infatti, pur superando tutte le obiezioni di parte appellata, circa il regime probatorio applicabile alla scrittura in sé, stipulata non tra le parti processuali, bensì tra una di esse ed un terzo (ma su cui si veda, di recente, l'articolata Cass. SS.UU. n. 15169/2010), un elemento resta insormontabile: quello della certezza della data, a mente dell'art. 2704 c.c. Tale momento, e la conseguente sua opponibilità ai terzi, non potrà che farsi risalire al 29.3.2007, ossia a quello della produzione in giudizio della scrittura privata, non autenticata né registrata, in assenza di altri fatti alla registrazione equiparabili (cfr. in tal senso Cass. sez. II, n. 2754/1997): il che rimanda a quanto appena chiarito al precedente punto 5.2., in ordine all'antiorità del rapporto che deve sussistere tra il surrogante ed il debitore surrogato.

5.6. Vi è infine un ulteriore e tranciante profilo, che impedisce l'operatività della surrogazione legale di cui al punto 2) dell'art. 1203 c.c.: la quale – disciplinando il diritto spettante all'acquirente che abbia pagato, fino a concorrenza del prezzo d'acquisto, uno o più creditori ipotecari – fa evidentemente implicito rimando alla norma di cui all'art. 2866 c.c., 2° comma (diritto di subingresso nell'ipoteca), che a sua volta non può prescindere da quanto previsto al precedente art. 2858 c.c.

Q

GA

(facoltà del terzo acquirente): ossia, la necessità che il titolo d'acquisto sia stato trascritto, il che evidentemente qui non è avvenuto.

Dunque anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.

6. Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza gravata, statuizione sulle spese compresa, peraltro non oggetto di alcun motivo di doglianza specifico.
7. Quanto a quelle dell'odierno grado, non si rinvergono sufficienti ragioni per addivenire ad una compensazione anche parziale: e dunque deve seguirsi la regola generale di soccombenza e causalità; per la liquidazione, trova applicazione il D.M. 55/2014, poiché l'attività difensiva si è esaurita in epoca successiva alla sua entrata in vigore (3.4.2014); il valore della controversia è quello recato dalla domanda (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro) e le fasi quelle effettivamente svolte (*cf.* art. 4, comma 5 lettera c del citato D.M.)

#### P.Q.M.

La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Papaleo Pietro nei confronti di San Paolo Banco di Napoli s.p.a. avverso la sentenza n. 10200/06 emessa dalla sezione stralcio del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:

- Rigetta l'appello;
- Condanna Papaleo Pietro al pagamento in favore dell'appellato delle ulteriori spese del grado, liquidate in €. 3.804,20 (€ 980,00 per fase studio, €. 675,00 per fase introduttiva, €. 1.653,00 per fase decisoria); oltre spese generali 15%, I.V.A. e Cassa professionale nelle misure di legge.

Potenza, 2.11.2014

Il consigliere relatrice  
dotessa Graziella Fenza

CORTE D'APPELLO DI POTENZA  
POTENZA  
Potenza 13/11/14

CANCELLIERE  
Marco COLICCI

Il Presidente  
dr. Vincenzo Autera

